



COMUNE DI TISSI

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 32 del 30-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 AI SENSI DELL'ART. 174 COMMA 3 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di dicembre, con inizio alle ore 17:15 nell'aula consiliare del Municipio

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, comunicata ai Consiglieri a norma del regolamento, risultano all'appello i signori

Budroni Giovanni Maria	P	Deledda Giommaria Giuseppe	P
Chessa Pier Giorgio	A	Dettori Benedetta	P
Fiori Mario	P	Masia Domenico	P
Soro Francesco	P	Tendas Mirko	A
Carta Angelo	P	Cau Angela	P
Falchi Gavino	P	Scanu Nicola	P
Marrosu Francesca	P		

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Presiede la seduta il Sig. Giovanni Maria Budroni nella sua qualità di Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale Dott.ssa Monica Zanda;
La seduta è Pubblica

Illustra il punto all'ordine del giorno il Sindaco.

Concluso l'intervento del Sindaco prende la parola l'Assessore Masia. Ringrazia il Sindaco e gli uffici perché, anche quest'anno, l'Amministrazione è riuscita ad approvare il Bilancio entro il 2025. L'Assessore sottolinea che sono stati confermati tutti i servizi che il Comune erogava. Per le opere pubbliche ci troviamo in attesa di ricevere i finanziamenti. L'Assessore conclude rinnovando i ringraziamenti al Sindaco e agli Uffici per il lavoro svolto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Secondo il disposto dell'art. 174, comma 1, D.Lgs 267/2000 (TUEL) – *Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati* – l'Ente locale, per il tramite di una deliberazione della Giunta comunale, predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
- l'11 del D.Lgs 118/2011 definisce lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

Avuto Riguardo altresì ai principi contabili applicati in materia di programmazione finanziaria riferiti agli EELL;

Considerato che:

- per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e per il primo anno, la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti;
- dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
- sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Ritenuto, nel rispetto pieno dei principi cardine che sostengono l'azione amministrativa, indirizzare la propria attività al soddisfacimento di una molteplicità di interessi supportati da un sistema di principi contabili concorrenti, quali tra tutti quello della prudenza, che testualmente recita:

[...] Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Rilevato che dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore, con finalità autorizzatorie, il Bilancio di Previsione di cui al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 ed i principi contabili allegati la cui disciplina è contenuta negli articoli 10 e 11 dello stesso Decreto Legislativo e nel “punto 9” del principio contabile della programmazione (Allegato 4/1);

Vista la L. 30 dicembre 2018 n. 145 portante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (G.U. 301 del 31.12.2018) ed in particolare l'articolo 1, commi 820 e 821 che in materia di vincoli di finanza pubblica dispongono quanto segue:

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Considerato che in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione All. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118:

- il Consiglio Comunale, in questa stessa seduta, ha approvato il DUP semplificato 2026/2028 ai sensi dell'art.170 del d.Lgs.n.267/2000;
- il Consiglio Comunale, in questa stessa seduta, con proposta n. 30, ha approvato le Aliquote IMU per l'anno 2026;

Rilevato che sono state assunte le seguenti deliberazioni da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 18.02.2000, n. 267:

- deliberazione di G.C. n. 96 del 07.11.2025 avente ad oggetto “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni alla normativa del codice della strada (art. 208) anno 2026”;
- deliberazione di G.C. n. 94 del 07.11.2025 avente ad oggetto “Determinazione del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale anno 2026”;
- deliberazione di G.C. n. 95 del 07.11.2025 avente ad oggetto “Approvazione tariffe anno 2026 - Canone unico patrimoniale”;
- deliberazione di G.C. n. 93 del 07.11.2025 avente ad oggetto “Determinazione indennità di carica amministratori - anno 2026”;

- deliberazione di G.C. n. 114 del 09.12.2025 avente ad oggetto “Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie nel piano di zona "167". Determinazione prezzi di cessione per l'anno 2026.”;
- deliberazione di G.C. n. 115 del 09.11.2025 avente ad oggetto “Determinazione del valore delle aree edificabili ai fini dell'Imposta Municipale sugli Immobili (IMU) anno 2026.”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 18.11.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 29.12.2020 avente ad oggetto “*gestione in forma associata servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante delega all'Unione dei comuni del Corso. Integrazione convenzione e attività oggetto di delegazione*” è stata integrata la Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei comuni di Cargeghe, Ittiri, Muros, Ossi, Olmedo, Putifigari, Tissi, Uri e Usini, attribuendo all'Unione dei Comuni del Coros le funzioni di Ente Territorialmente Competente “delegato”;

Visto l'art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021, col quale è stato disposto di sganciare il termine di approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI fissandoli al 30 aprile di ogni anno;

Visto altresì il Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50, cosiddetto “Decreto Aiuti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022 il quale, all'art. 43 comma 11 ha disposto l'integrazione del già menzionato articolo 3 con i seguenti periodi: «*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”;

Considerato che sulla base delle funzioni trasferite all'Unione dei Comuni del Coros e delle disposizioni vigenti in materia, si provvederà entro il 30 aprile 2026, o entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 a determinare le tariffe TARI per l'anno 2026;

Ribadito che si considera approvato, in quanto contenuto nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008;

Visti gli allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e precisamente:

1. bilancio triennale di previsione finanziario per gli esercizi 2026/2028 (Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);
2. il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025;
3. Quadro generale riassuntivo;
4. Prospetto degli equilibri di bilancio

5. il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per ciascuno degli anni 2026/2028;
6. il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per ciascuno degli anni 2026/2028;
7. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento 2026/2028;
8. il prospetto contenente l'elenco degli indirizzi internet nei quali sono pubblicati il rendiconto della gestione e il Bilancio di previsione finanziario;
9. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
10. la nota integrativa;
11. il piano degli indicatori e dei risultati attesi;

Preso Atto che lo schema del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e i corrispondenti allegati rispettano:

- l'equilibrio di cui all'art. 1 comma 821 della L. 30 dicembre 2018 n. 145 in quanto il risultato di competenza dell'esercizio risulta non negativo, tenuto comunque conto che la verifica degli equilibri in sede di Rendiconto della gestione verrà condotta facendo riferimento dell'allegato 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- l'equilibrio di cui all'art. 9 commi 1 e 1-bis della L. 24 dicembre 2012 n. 243 secondo l'interpretazione esplicitata dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite di controllo con la deliberazione 20/SSRRCO/QMIG/2019 del 17 dicembre 2019 e della Circolare 9 del Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria dello Stato portante “Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”;
- la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dall'articolo 1, comma 460, della L. 11 dicembre 2016 n. 232;

Accertato che copia degli schemi dei documenti contabili è stata posta a disposizione dei Consiglieri Comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art. 174, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (giusta comunicazione di deposito acclarata al protocollo generale dell'ente in data 06.12.2021 e ritualmente notificata a mezzo PEC);

Verificato che, avuto riguardo allo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 predisposto dalla Giunta, non sono pervenuti emendamenti;

Considerato che il bilancio di previsione finanziario è il documento fondamentale della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;

Tenuto Conto che gli enti locali devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria rispettando il principio della competenza finanziaria potenziata, il quale prevede che le obbligazioni giuridicamente perfezionate siano registrate nell'esercizio dove sorgono, con imputazione all'esercizio dove le stesse sono esigibili;

Visti gli artt. 164 e 165 del D.lgs. 267/2000 in merito alle caratteristiche essenziali del bilancio e alla sua struttura;

Evidenziato che il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrativa, in quanto il consiglio mediante l'approvazione dello stesso mette in atto le sue prerogative di organo di indirizzo e controllo;
- di programmazione finanziaria, descrivendo contabilmente le scelte finanziarie e programmatiche dell'ente;
- di destinazione delle risorse, attraverso il carattere autorizzatorio dei suoi stanziamenti di spesa;
- di verifica degli equilibri finanziari dell'ente;
- di informazione per i soggetti esterni all'ente;

Visti gli allegati al bilancio di previsione finanziario previsti dall'art. 172 del D.lgs. 267/2000;

Atteso che nel bilancio di previsione finanziario sono iscritte le previsioni di competenza riferite ai tre esercizi considerati dal documento, e le previsioni di cassa riferite al solo primo esercizio;

Dato Atto che l'unità di voto per il bilancio di previsione sono la tipologia per le entrate e il programma per le spese;

Precisato che il Bilancio di previsione, secondo quanto previsto dal Principio applicato 4/2 della contabilità finanziaria, allegato al d.lgs. 118/2011, presenta carattere autorizzatorio per quanto riguarda impegni e pagamenti tra le spese, accertamenti e incassi di accensione prestiti tra le entrate;

Visti gli artt. 164 e 165 del D.lgs. 267/2000 in merito alle caratteristiche essenziali del Bilancio di previsione e alla sua struttura

Dato Atto che il Comune di Tissi non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.08.200 n. 267;

Vista la L. 30 dicembre 2018 n. 145 portante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (G.U. 301 del 31.12.2018) ed in particolare l'articolo 1, commi 820 e 821 che in materia di vincoli di finanza pubblica dispongono quanto segue:

- 820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- 821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10

del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Tenuto Conto che:

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la Programmazione, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i termini previsti ed evitare, pertanto, la gestione in esercizio provvisorio. Le nuove regole si applicano già dalla costruzione del prossimo Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028;

Considerato che il nuovo iter di approvazione del bilancio, come dettagliato nel nuovo paragrafo 9.3.1 *Il processo di bilancio degli enti locali* del principio contabile sopra citato, prevede come primo "step" l'adozione dell'atto di indirizzo da parte dell'organo esecutivo, con l'assistenza del Segretario comunale, per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente;

Considerato altresì che al paragrafo 9.3.3 *Il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni* viene dettagliato il nuovo iter per gli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio presentino meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, alternativamente rispetto all'iter di cui al punto precedente;

Evidenziato che il paragrafo 9.3.3 prevede che lo schema di bilancio sia predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario;

A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio.

Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.

Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'Organo di revisione).

In attuazione dell'articolo 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1.

Considerato che:

1. con nota prot. n. 5873 del 21.08.2025 è stato trasmesso lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata oltre alla documentazione utile necessaria per l'analisi e la predisposizione delle previsioni del documento stesso da parte della giunta comunale;
2. i Responsabili di Servizio, con il coordinamento e la supervisione del Responsabile del Servizio Finanziario hanno proposto le previsioni di entrata e di spesa da iscrivere nel progetto di bilancio di previsione 2026/2028;
3. il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha verificato la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dall'organo esecutivo oltreché dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione finanziario;

Precisato che:

- nel presente schema di bilancio di previsione finanziario 2026/2028 risulta iscritto un fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.lgs. 267/2000;
- l'accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità risulta conforme alle disposizioni previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.lgs. 267/2000;

Visto il prospetto riepilogativo dei piani di ammortamento dei mutui in essere, e verificata la capacità di indebitamento dell'Ente, la quale rimane entro i limiti previsti dall'art. 204 del D.lgs. 267/2000;

Preso Atto che il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e i corrispondenti allegati sono coerenti:

- con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall'art. 1 comma da 820 a 826 della L. n. 145/2018 e rispettano l'equilibrio di cui all'art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 in quanto il risultato di competenza dell'esercizio risulta non negativo, tenuto comunque conto che la verifica degli equilibri in sede di Rendiconto della gestione verrà condotta facendo riferimento dell'allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011;
- con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall'art. 9 commi 1 e 1-bis della L. n. 243/2012 e rispettano l'equilibrio di bilancio secondo l'interpretazione esplicitata dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite di controllo con la deliberazione n. 20/SSRRC0/QMIG/2019 del 17 dicembre 2019;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visti:

- il Decreto legislativo n. 267/2000;
- il Decreto legislativo 165/2001;

- il Decreto legislativo 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale della presente

Di Approvare ai sensi dell'art. 174 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, comprensivo di tutti gli allegati previsti per legge e citati in premessa, quali parte integrante e sostanziale della presente;

Di Approvare le previsioni di cui all'art. 165 comma 6 lett. c) e d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per ogni unità di voto e le previsioni del medesimo articolo, comma 7, così come riportate negli allegati alla presente;

Di Dare Atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 garantisce il pareggio e rispetta gli equilibri ai sensi dell'art. 162, comma 6 del D.lgs. 267/2000;

Di Dare Atto, altresì, che il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 e i corrispondenti allegati sono coerenti:

- a) con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall'art. 1 comma da 820 a 826 della L. n. 145/2018 e rispettano l'equilibrio di cui all'art.1 comma 821 della Legge n. 145/2018 in quanto il risultato di competenza dell'esercizio risulta non negativo, tenuto comunque conto che la verifica degli equilibri in sede di Rendiconto della gestione verrà condotta facendo riferimento dell'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- b) con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica disposti dall'art. 9 commi 1 e 1-bis della L. n. 243/2012 e rispettano l'equilibrio di bilancio secondo l'interpretazione esplicitata dalla Corte dei Conti – sezioni riunite di controllo con la deliberazione n. 20/SSRRC0/QMIG/2019 del 17 dicembre 2019;

Di Pubblicare sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata;

Di Trasmettere, ai sensi del DM 12 maggio 2016, i dati del bilancio di previsione alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP).

Con separata votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Giovanni Maria Budroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Monica Zanda

Si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica
Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

Il Responsabile del servizio
Dott. Pietro Dettori

Si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile
Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

Il Responsabile del servizio
Dott. Pietro Dettori

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

Immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

Tissi, li 30-12-2025

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Monica Zanda